

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1417 DEL 25/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 29/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: FARMACIA SEDE N. 1 DEL COMUNE DI PEDEMONTE (VI): TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA "FARMACIA PEDEMONTE DI ANDRIGHETTO LAURA E ANDRIGHETTO GIAMPAOLO SNC", DA QUELLI UBICATI AL CIVICO N. 61 DI VIA LONGHI, AI NUOVI INSISTENTI PRESSO IL CIVICO 21F DELLA MEDESIMA VIA.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Valpondi

Il Direttore proponente riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con istanza del 21.05.2025, acquisita al prot. n. 60165 del 27.06.2025, la dott.ssa Laura Andrighetto, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia sita in Pedemonte (VI) da quelli ubicati in via Longhi n. 61 ai nuovi insistenti presso il civico 21F della medesima via;
- con deliberazione n. 1634 del 30.08.2024 del Direttore Generale di questa Azienda sono stati autorizzati il trasferimento della titolarità della farmacia sede n.1 del Comune di Pedemonte (VI), sita in via Longhi n. 1, e la gestione del dispensario farmaceutico sito in Valdastico (VI) via Cerati n. 15 alla società "Farmacia Pedemonte di Andrighetto Laura e Andrighetto Giampaolo snc".
- il trasferimento dei locali degli esercizi farmaceutici continua ad essere regolamentato dall'art. 1 della Legge del 02.04.1968 n. 475, come sostituito dall'art. 1 della successiva Legge 08.11.1991 n. 362, che recita: *"chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda all'Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie"*.

In tema-di trasferimento dei locali di farmacia si rileva infatti che, i commi 4, 5 e 6 dell'art 1 della sopracitata Legge del 1968 e s.m.i, rimangono a tutt'oggi vigenti, in quanto non sono stati novellati dall'art. 11 della Legge del 24.06.2012 n. 27, di conversione del D.L .n. 1/2012 riguardante: "il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie, la modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

Preso atto che:

- la UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha accertato che i nuovi locali ricadono nell'ambito territoriale assegnato alla farmacia in questione e che la collocazione prescelta rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi già presenti in zona (misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie);
- la UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, con nota prot. n. 47654 del 22.05.2025, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 5, della succitata Legge 362/91, ha richiesto al Comune di Pedemonte di pubblicare la richiesta di trasferimento in oggetto per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e, contestualmente, ha provveduto a farla pubblicare, per lo stesso periodo, all'albo on line dell'AULSS 7 Pedemontana. La richiesta è stata pubblicata all'albo comunale dal 22.05.2025 al 06.06.2025 con numero di registro 3299;
- in data 20.06.2025 il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – ha effettuato il sopralluogo per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico-sanitario e, con nota n. 58056 del 20.06.2025, ha espresso parere favorevole in merito;
- la Commissione di cui all'art. 16 della L. R. 78/80, in data 21.07.2025, ha proceduto all'ispezione prevista dalla normativa vigente e ha formulato parere positivo in relazione all'idoneità tecnico professionale di detti locali, agli arredi e alle dotazioni obbligatorie;

Per quanto sopra il Dirigente propone di autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia sede n.1 del Comune di Pedemonte - cod. prov. 187, gestita dalla società "Farmacia Pedemonte di Andrighetto Laura e Andrighetto Giampaolo snc" dai locali di via Longhi n. 61 – Pedemonte (VI) ai nuovi locali ubicati in via Longhi n. 21F del Comune di Pedemonte (VI), a decorrere dal 21.07.2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia sede n.1 del Comune di Pedemonte - cod. prov. 187, gestita dalla società "Farmacia Pedemonte di Andrighetto Laura e Andrighetto Giampaolo snc", dai locali di via Longhi n. 61 – Pedemonte (VI) ai nuovi locali ubicati in via Longhi n. 21F del Comune di Pedemonte (VI), a decorrere dal 21.07.2025.
2. di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale del Veneto, al Sindaco del Comune di Pedemonte (VI), alla società "Farmacia Pedemonte di Andrighetto Laura e Andrighetto Giampaolo snc", all'Agenzia delle Entrate, al Ministero della Salute, alle Associazioni Titolari di farmacia e all'Ordine dei Farmacisti di Vicenza, per il seguito di rispettiva competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.